

Oggetto: Trasmissione indagini Procura di Benevento.

Il sottoscritto Paradiso Attilio, nato a Casalbore il 18.2.1951 e residente a Sant'Angelo a Cupolo in via Vallone San Nicola n. 2, espone quanto segue.

Come Lei sa, la via che costeggia il mio fabbricato è tuttora ostruita da un fabbricato invasivo, una recinzione abusiva, da alberi invasati dai confinanti e da un muretto eretto dal Comune in difformità a una Delibera di Giunta. Sicché da 21 anni la via è rimasta un vicolo chiuso, con un solo punto di accesso a rischio di pubblica incolumità, inaccessibile ai veicoli lunghi, intransitabile primi 80 m. e che peraltro non consente in transito di due utilitarie in ambo le direzioni sul rimanente tratto

Ciò nonostante, le limitazioni di transito e le opere abusive poste sulla via non sono state rimosse dal Sindaco p.t., né dal Responsabile dell'UTC, né dall'Assessora all'Urbanistica, quantunque la strada sia stata aggredita dai confinanti e pure il rischio di pubblica incolumità sia stato accertato dalla Procura, dai GIP, da 6 Giudici del Tribunale penale e, per ultimo, dalle indagini effettuate dal Procuratore Aggiunto della Repubblica di Benevento, che fedelmente riproduco nel seguente ritaglio:

- a seguito di accertamenti preliminari è stata accertata la permanenza della occupazione abusiva del suolo comunale da parte di Pastore Cosimo e PASTORE Elisabetta nonostante la sentenza del TAR Napoli n. 04640/2016 pubblicata 10.10.2016 con la quale ha rigettato il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di abbattimento e ripristino dei luoghi (All. 3) e per tali fatti è stato iscritto un fascicolo a carico di Pastore Cosimo per le violazioni di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis c.p. (All.4);
- è stato inoltre accertato che il comune di Sant'Angelo a Cupolo con ordinanza n. 37 del 30.12.2016 ha ordinato l'acquisizione gratuita ai sensi dell'art. 7 c. 3 e 4 Legge 47/85 di parte dell'opera (All.5) e che la struttura, seppur acquisita al patrimonio comunale, non risulta ancora demolita nonostante l'opera edile dei Pastore sia stata costruita in parziale difformità al permesso a costruire ed è stata anche inserita nel PUC di recente approvato dalla casa comunale di Sant'Angelo a Cupolo. seppur con una superficie ridotta rispetto a quella reale; pertanto si è disposto l'apertura di ulteriore procedimento per i reati di cui agli artt. 110, 323, 328, 476 e 479 c.p. mod. 44(delegato alla dottoressa Palumbo)

Ebbene, da 5 lustri il sottoscritto chiede ripetutamente al Comune, alla Prefettura, al Comandante della Polizia Stradale, ai Carabinieri e al Questore che gli ostacoli siano rimossi, **ma nessuno si adopera per ripristinare la libera circolazione e nessuno organo deputato del Comune e delle forze dell'ordine ha comminato le sanzioni pecuniarie previste per legge, in osservanza all' [art. 16 del Codice della Strada](#) e all'[Art. 120 della Costituzione](#) (diritto al lavoro e alla libera circolazione).**

Sicché emerge un'assurdità, che provo a spiegare con un'analogia: se un criminale abbandona un relitto o un camion su una strada pubblica, tanto da ostacolare permanentemente il libero transito di altri veicoli da lavoro, nessuno se ne fa carico, nessuno ha comminato le multe e nessuno ha disposto la rimozione immediata del mezzo.

Vale la pena evidenziare che il Comune è tenuto a rimuovere gli impedimenti dalla via demaniale, atteso che nella fattispecie i responsabili delle violazioni non hanno dato seguito all'Ordinanze di ottemperanza, e che i Sindaco e/o il Responsabile dell'UTC hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e la libera circolazione nel più breve tempo possibile, come la legge prescrive.

Secondo la giurisprudenza, la circostanza che l'abuso sia stato realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l'applicazione dell' [art. 35 del DPR n. 380/01](#), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile o, se questi non ottempera, a spese anticipate dal Comune, che prima si garantisce sui contravventori e poi promuove le azioni risarcitorie su di essi, allo stesso modo come si opera per i reati commessi dalle organizzazioni mafiose.

Nella fattispecie, niente di tutto questo.

La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo chiaramente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale, per cui, nei casi di edificazione "contra legem", non occorre alcun accertamento ulteriore, ma bisogna solo verificare che trattasi di suolo di proprietà pubblica: verifica che è stata già eseguita dai tecnici dello stesso Comune ed accertata repentinamente dal Procuratore Aggiunto della Repubblica. Pertanto, dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2196 del 28 aprile 2014 - T.A.R. Campania, sez. III, n. 2098 del 14.4.2015 - TAR Campania, sez. III Salerno, Sentenza n. 654 del 30 gennaio 2018).

Sulla base delle risultanze delle indagini effettuate dal Dr. Giovanni Conzo, ove con chiarezza emergono non solo le reiterate azioni omissive degli Amministratori di Sant'Angelo a Cupolo, ma anche la falsificazione del Piano Urbanistico Comunale,

LE CHIEDO

di adottare i provvedimenti atti a ripristinare la legalità e la libera circolazione sulla strada, attraverso l'adozione dei poteri esclusivi conferiti dall' [art. 54 del D.Lgs. 267/2000](#) (§ 6 ÷ 8), perchè ogni giorno che passa genera maggiori danni per lo Stato, per la collettività e per la mia famiglia.

Dichiarazione di responsabilità: consapevole delle responsabilità civili e penali cui vado in contro in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di documenti non corrispondenti al vero, dichiaro che l'allegata copia delle indagini effettuate dalla Procura di Benevento è l'esatta copia dell'originale, estratta dallo scrivente a seguito di visione del Proc. n. 71819/17 presso la Procura di Roma.

Allego copia delle indagini.

Sant'Angelo a Cupolo, 23 febbraio 2018

Attilio Paradiso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

OGGETTO: Richiesta della Procura della Repubblica di Roma relativo all'esposto – denuncia presentata da PARADISO Attilio

Al Sig. Procuratore della Repubblica –
sede

Con riferimento alla richiesta di fornire elementi informativi in relazione sull'esposto presentato da Paradiso Attilio in data 14.03.2017 si rappresenta quanto segue:

- l'esposto in esame ripercorre la storia giudiziaria riguardante i reati denunciati con numerosi esposti da Paradiso Attilio a quest'A.G. sin dall'anno 2009 (All.1);
- il Paradiso Attilio nel suo esposto disapprova le decisioni giudiziarie adottate nel tempo dai magistrati inquirenti e giudicanti), nonché lamenta una condotta omissiva da parte del Prefetto di Benevento, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San'Angelo a Cupolo nella risoluzione delle violazioni edilizie urbanistiche commesse dai suoi confinanti, che hanno inoltre secondo l'esponente, occupato il suolo pubblico del comune per uso privato (è il caso della famiglia PASTORE che in parziale difformità al permesso a costruire ha edificato parte delle struttura sul suolo pubblico);
- il citato esposto è trattato dallo scrivente con Fascicolo Proc. 562/17/45; copia dell'esposto è stato trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di competenza a seguito di formazione di procedimento avente nr. 596/17/45;
- a seguito di accertamenti preliminari è stata accertata la permanenza della occupazione abusiva del suolo comunale da parte di Pastore Cosimo e PASTORE Elisabetta nonostante la sentenza del TAR Napoli n. 04640/2016 pubblicata 10.10.2016 con la quale ha rigettato il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di abbattimento e ripristino dei luoghi (All. 3) e per tali fatti è stato iscritto un fascicolo a carico di Pastore Cosimo per le violazioni di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis c.p. (All.4);
- è stato inoltre accertato che il comune di Sant'Angelo a Cupolo con ordinanza n. 37 del 30.12.2016 ha ordinato l'acquisizione gratuita ai sensi dell'art. 7 c. 3 e 4 Legge 47/85 di parte dell'opera (All.5) e che la struttura, seppur acquisita al patrimonio comunale, non risulta ancora demolita nonostante l'opera edile dei Pastore sia stata costruita in parziale difformità al permesso a costruire ed è stata anche inserita nel PUC di recente approvato dalla casa comunale di Sant'Angelo a Cupolo, seppur con una superficie ridotta rispetto a quella reale; pertanto si è disposto l'apertura di ulteriore procedimento per i reati di cui agli artt. 110, 323, 328, 476 e 479 c.p. mod. 44(delegato alla dottoressa Palumbo)

Nel complesso in relazione ai nuovi profili prospettati dall'esponente di competenza dello scrivente ufficio sono in corso specifiche e mirate indagini nell'ambito dei procedimenti da ultimo indicati,

Ossequi.

Benevento, li 9.6.2017.

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
dott. Giovanni Conzo

Prot 563/INT

PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI BENEVENTO
23 GIU 2017
PERVENUTO